

GAL DEL DUCATO SOC. CONS. A R.L.	Modello di Organizzazione gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001	Pagina n.1 di n.15
	Titolo: DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	

**DOCUMENTO DI SINTESI DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

PARTE SPECIALE 4 – REGOLAMENTO ODV

**APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE**

19/03/2026

Data	Stato del documento
23/01/2018	Prima emissione
23/12/2020	Prima Revisione
19/03/2026	Seconda revisione

I documenti del Sistema Gestione del D.Lgs 231/2001 presenti in formato elettronico sul Server dei GAL del Ducato Sc. Cons. A R.L. nella cartella "Documenti Gestione Sistema D.Lgs 231/2001" "Documenti Aggiornati" **sono gli unici da ritenersi conformi.**

Indice

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	3
3. NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO, DURATA	4
4. CAUSE DI RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, INCAPACITA', MORTE	5
5. REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ	7
5.1 Professionalità e Competenza	7
5.2 Onorabilità	7
5.3 Autonomia e Indipendenza	7
6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	8
7. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO	9
7.1 Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza	11
8. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
9. REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	11
10. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
11. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
12. SISTEMA SANZIONATORIO	14
13. PIANO DELLE ATTIVITÀ	14
14. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	14

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In data 2026 con delibera del Consiglio di Amministrazione è istituito presso GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. (di seguito la “Società”) un autonomo Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società (di seguito anche “Modello Organizzativo” o “Modello”) allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000. Il presente regolamento viene predisposto al fine di disciplinare e regolamentare il funzionamento dell’OdV di GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Il regolamento intende disciplinare tutti gli aspetti connessi al concreto svolgimento dell’attività dell’Organismo di Vigilanza ed in particolare:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello;
- c) il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV.

Il regolamento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri d’iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie allo svolgimento dell’attività di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed all’aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza e risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione. Non è legato alle strutture operative aziendali da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Le funzioni di componente dell’OdV non sono delegabili.

L’Organismo di Vigilanza, valuta periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti e propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

Può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali ovvero, ricorrendone la necessità o l’opportunità, a consulenti esterni. Si avvale altresì, con funzioni di segreteria tecnica, dell’Ufficio di Segreteria di Direzione della Società.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità anche a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l’OdV della Società si caratterizza per godere di autonomia e indipendenza: all’Organo di Vigilanza deve essere assicurata completa autonomia, anche finanziaria, rispetto ai soggetti in posizione apicale, configurandolo come struttura di staff con

collocazione organizzativa in posizione di vertice, originaria ed autonoma rispetto agli altri organi o funzioni dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, risponde della propria attività direttamente all'Organo amministrativo in carica. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, può essere nominato un unico componente interno alla Società.

L'Organo amministrativo in carica deve provvedere a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese inerenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza può estendere la propria autonomia di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione.

All'OdV non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Per professionalità si intende l'insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Prima della nomina l'Organo amministrativo in carica deve verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità.

A tal fine il Modello organizzativo richiede i seguenti requisiti:

- continuità di azione: per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV deve essere dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza;
- onorabilità e assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento al Consiglio di Amministrazione.

3. NOMINA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO, DURATA

L'Organismo di Vigilanza è costituito attualmente da un unico componente. Il presente Regolamento fa riferimento al caso di un OdV plurisoggettivo, in modo che il Regolamento si adatti sia al caso di Organismo monocratico che plurisoggettivo.

Il Consiglio di Amministrazione di GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. provvede alla nomina dell'OdV, alla determinazione del compenso annuo, fissato per tutta la durata della carica. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in caso di organo plurisoggettivo, alla designazione del Presidente dell'OdV.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla data di nomina; alla scadenza del triennio, l'effettiva cessazione delle funzioni decorre dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

Costituisce causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza la decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio di Amministrazione di confermare, in tutto od in parte, la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera, l'OdV in ogni momento, ma solo per giusta causa.

La scelta deve essere effettuata sulla base di un'analisi di curricula di professionisti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale o di sicurezza sui luoghi di lavoro dotati di adeguata professionalità ed esperienza in dette materie.

Dell'incarico deve essere data comunicazione agli interessati per iscritto, con lettera a firma del Consiglio di Amministrazione, controfirmata per accettazione e dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o altre cause che rendano i soggetti nominati inidonei all'assunzione dell'incarico, in conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

L'incarico, quando formalmente accettato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

I componenti dell'OdV nominati devono adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze possedute.

Non possono ricoprire l'incarico di componenti dell'OdV e, se eletti, decadono automaticamente dalla carica, il coniuge, i parenti e altri affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo amministrativo in carica.

Allo scadere del mandato i componenti dell'OdV possono essere rieletti. L'Organo amministrativo in carica, in ogni caso, valuta se gli incaricati siano in grado di mantenere la posizione di imparzialità ed indipendenza di giudizio richieste.

Viene tenuta traccia delle motivazioni alla base delle decisioni dell'Organo amministrativo in carica.

In ogni caso l'OdV rimane in carica fino alla nomina dei successori.

La cessazione della carica può avvenire per rinuncia all'incarico, revoca per giusta causa, o morte del componente dell'Organismo di Vigilanza.

È compito dell'Organo amministrativo in carica provvedere senza ritardo alla sostituzione del soggetto nel caso si sia verificata una di dette cause di cessazione.

4. CAUSE DI RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA, INCAPACITA', MORTE

Nel caso in cui un componente dell'Organismo intenda rinunciare all'incarico conferitogli, deve darne comunicazione scritta con raccomandata A.R. al Presidente dell'OdV stesso ed al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 30 giorni. L'integrazione dell'Organismo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla precitata manifestazione della rinuncia. Analoga procedura di nomina viene adottata nel caso di sostituzione dei membri dell'OdV per ragioni diverse dalla rinuncia. Salvo il caso della revoca dell'intero Organismo, i nuovi componenti rimangono in carica per la durata residua dell'OdV nel quale sono subentrati.

La revoca comporta, per il membro dell'OdV, anche l'obbligo al risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società, nell'ipotesi di imputabilità a dolo o colpa grave del medesimo.

Qualora un membro dell'Organismo sia stato nominato in ragione del ruolo o della carica ricoperta nell'ambito della Società o del Gruppo (ad esempio, quale dipendente della Società), la cessazione per

qualsiasi motivo da tale ruolo o carica costituisce causa automatica di decadenza dall'incarico di membro dell'Organismo.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV il verificarsi, anche successivamente alla nomina, di una delle cause di ineleggibilità indicate nel paragrafo 5. "Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza".

La revoca dell'Organismo o di suoi singoli membri può essere adottata solo con delibera dell'Organo Amministrativo, sentito il componente o i componenti direttamente interessato/i dal provvedimento ed il Presidente dell'Organismo stesso. La revoca può essere disposta solo per giusta causa e la decisione dell'Organo Amministrativo dovrà essere assunta, sentito il parere del Collegio sindacale. Qualora vi sia la cessazione dalla carica del Presidente dell'Organismo, tale funzione è temporaneamente assolta dal membro più anziano.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero l'inedoneità fisica che renda il componente dell'OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al componente dell'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione;
- la mancata risposta o il ritardo oltre limiti tollerabili in ordine alle eventuali e specifiche richieste dell'Organo amministrativo in carica afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'OdV¹;
- la sentenza di condanna, anche in primo grado, nei confronti della Società, ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi del Decreto, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l'"omessa ed insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. D) del Decreto;
- la sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del singolo membro dell'OdV per aver commesso uno dei "reati presupposto" richiamati dal Decreto.

¹Il connotato della professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere, se necessario anche per il tramite di consulenti e/o altre risorse terze per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flowcharting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

5. REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

5.1 Professionalità e Competenza

L'OdV è costituito da soggetti dotati della necessaria e specifica professionalità, competenza ed autonomia richiesta per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo. I membri dell'OdV devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

La composizione dell'Organismo deve essere tale da coprire per competenza ed esperienza i seguenti settori/ambiti professionali:

- norme antinfortunistiche e rischi presenti sui luoghi di lavoro ;
- tecnica contabile e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva” e di analisi del sistema di controllo.
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di costituire violazioni ai sensi del D.Lgs 231/01;
- capacità di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale.

Il possesso delle oggettive credenziali di competenza e delle qualità sopra descritte deve essere dimostrabile anche verso l'esterno.

5.2 Onorabilità

I componenti dell'OdV devono rispondere ad opportuni requisiti di onorabilità, in modo che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta non siano pregiudicati.

5.3 Autonomia e Indipendenza

I soggetti esterni devono essere indipendenti dalla Società conferente l'incarico (d'ora innanzi “Membri indipendenti”), nel senso che non devono essere legati a detta Società da alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non devono avere alcun rapporto di parentela e di coniugio con i membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo. Un componente dell'Organo di Controllo può essere selezionato nell'ambito dei componenti effettivi o supplenti del Collegio Sindacale della Società.

Tale scelta dimostra come la Società abbia collocato l'Organismo nella posizione gerarchica più elevata possibile².

I Membri indipendenti devono possedere i seguenti requisiti etico soggettivi:

² Il D. Lgs. n. 231/2001 richiede che l'Organismo interno sia “indipendente”: al fine di soddisfare tale esigenza le linee guida Confindustria specificano che la condizione di indipendenza dovrebbe essere realizzata mediante un collocamento dell'Organismo in una posizione gerarchica la più elevata possibile.

- “indipendenza mentale e formale” come definita dalla Convenzione Europea nella raccomandazione del 16 maggio 2002;

Oltre a quanto sopra indicato costituiscono causa di ineleggibilità a membro dell’Organismo le seguenti circostanze di fatto e di diritto:

- trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione dai pubblici uffici);
- essere stati condannati a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, o emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - d) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - e) per uno dei reati previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile, espressamente richiamati dal Decreto;
 - f) per un reato che importi la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - g) per uno o più illeciti previsti dal Decreto;
 - h) aver rivestito la qualifica di componente dell’Organo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto;
 - i) aver subito in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
 - j) aver subito le sanzioni amministrative accessorie previste dall’articolo 187 quater del d. lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

L’assenza delle cause di ineleggibilità previste nel presente paragrafo sono oggetto di autocertificazione scritta da parte dei singoli membri dell’OdV all’atto dell’accettazione dell’incarico.

6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, fermo restando il dovere di tutela della riservatezza dell'identità degli eventuali segnalanti come disposta nel precedente paragrafo, non sussiste nei confronti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

L'OdV si deve astenere in ogni caso dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". L'inosservanza dei suddetti obblighi, nei casi di maggiore gravità, implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

7. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO

- L'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:
- diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
- vigilare sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e Collaboratori, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- comunicare e relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

A tal fine l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- predisporre, annualmente, un piano delle attività previste per l'anno successivo;
- diffondere e verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico collaborando con le funzioni aziendali competenti alla definizione di un piano annuale di formazione differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappa dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato

(Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;

- formulare le proposte all'Organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato a seguito di violazioni delle prescrizioni del Modello, di modifiche organizzative e di processo e di modifiche normative;
- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- verificare con continuità, in collaborazione con la funzione aziendale a ciò preposta, lo stato di aggiornamento del sito web (Intranet) di GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- creare una piattaforma tramite la quale i dipendenti possano inviare all'OdV segnalazione di illeciti con garanzia di essere protetti da atti di ritorsione o discriminatori che possano loro derivare per effetto delle denunce effettuate;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- informare tempestivamente l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- trasmettere almeno annualmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale il *report* sull'attività di verifica svolta;
- svolgere le eventuali ulteriori attività previste dalle Parti Speciali e dalle Procedure aziendali connesse al Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito esposti:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;

- accedere a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante;
- rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- disporre che i Direttori di funzione forniscano tempestivamente informazioni, dati e/o notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica della effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.
- acquisire informazioni direttamente dalla società di revisione.

All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società. L'OdV svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Società.

7.1 Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, per ogni esercizio solare, propone un *budget* di spesa per l'esecuzione della propria attività. Tale *budget* deve essere deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società; la mancata approvazione dell'importo di spesa previsto dal *budget* da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere giustificata solo sulla base di specifiche motivazioni. Nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi, ed è autorizzato a rimandare a chi dotato dei corrispondenti poteri di firma nell'ambito della Società per sottoscrivere i relativi impegni. Il predetto *budget* potrà essere integrato in corso d'anno, sempre con decisione del Consiglio di Amministrazione, in funzione di specifiche esigenze manifestate dall'OdV.

8. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È fatto obbligo all'Organismo di Vigilanza di relazionare all'Organo amministrativo in carica con cadenza almeno annuale sulle attività svolte e le deliberazioni prese.

Le relazioni dell'Organismo di Vigilanza, redatte in forma scritta, sono trascritte in apposito libro numerato disponibile presso l'Amministrazione.

L'OdV, conserva per un periodo di almeno 10 anni copia (su supporto informatico e cartaceo) delle carte di lavoro utilizzate nello svolgimento delle attività di vigilanza.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi rispetto all'OdV ed all'Organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dall'OdV e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

9. REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV ha due linee di reporting verso l'Organo amministrativo in carica:

- la prima, su base annuale;
- la seconda nei casi di urgenza.

Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il reporting dell'OdV deve avere ad oggetto in generale:

- all'inizio di ciascun esercizio il piano delle attività che intende svolgere;
- l'attività svolta dall'OdV stesso con stato avanzamento del piano attività ed eventuali modifiche motivate;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;

L'OdV potrà inoltre comunicare per iscritto, valutando le singole circostanze:

- eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti od atti anomali;
- eventuali procedure disciplinari e sanzioni eventualmente applicate dalla Società;
- eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche del Modello;
- i risultati delle attività auditing e controllo svolte;
- sintesi delle operazioni e/o problematiche rilevanti ricevute dall'Organo amministrativo in carica;
- la valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Nel caso di gravi violazioni e/o di lacune del Modello, l'OdV procede, con tempestività, ad informare l'Organo amministrativo in carica che provvede ad avviare le necessarie azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale.

10. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal *management* sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

L'OdV deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in Società, per i diversi profili specifici e precisamente:

- per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- in ordine alla diffusione delle informazioni, riguardo alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- per aggiornamenti o modifiche nella normativa, con le varie funzioni interessate.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi

generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento all'organigramma aziendale, al sistema deleghe e procure;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- comunicazioni specifiche in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovvero sia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi ai dipendenti o collaboratori di GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della società ovvero agli automezzi attraverso i quali essa presta i propri servizi di trasporto viaggiatori;
- comunicazioni specifiche in materia di contabilità e funzionamento degli organi sociali;

risultanze degli audit interni e dell'ente certificatore sul sistema di gestione Qualità ISO9001-2008 ed UNI EN-ISO 14001, nonché quando disponibili di altri sistemi di gestione, quali ad esempio la ISO 45001.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Organo amministrativo in carica eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'OdV per segnalare violazioni, conclamate o sospettate, del Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire ai segnalanti la massima riservatezza impedendo qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza può in qualunque momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

11. RESPONSABILITÀ DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'OdV sono responsabili nei confronti di GAL del Ducato Soc. Cons. A R.L. dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di Legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

12. SISTEMA SANZIONATORIO

L'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto delle procedure d'informazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione della sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

13. PIANO DELLE ATTIVITÀ

All'inizio di ciascun esercizio, l'Organismo di Vigilanza dovrà elaborare e comunicare all'Organo amministrativo in carica un programma operativo annuale, nel quale verranno individuate e specificate le aree di intervento dell'Organismo di Vigilanza, nonché le attività di verifica da svolgersi con cadenza almeno trimestrale.

14. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare i flussi informativi sopra indicati è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati atti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante ed in particolare di una piattaforma accessibile dal sito internet istituzionale della società all'indirizzo:

<https://galdelducato.it/contatti-2/>

15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate per intervento dell'OdV e presa d'atto del Consiglio d'Amministrazione.